



CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO

Provincia di Padova

COPIA

Reg. Gen. n. 871 del 11-12-2023

DETERMINAZIONE SETTORE RISORSE UMANE Servizio: A12 RISORSE UMANE

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023: ART. 79 CCNL 16.11.2022 "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO" -

CIG

Premesso che:

- il d.lgs. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il Ccnl Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

Richiamato l'art. 79, comma 7 del Ccnl 2019/2021 che dispone *“Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del Ccnl del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”*;

Dato atto, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato Ccnl 2019/2021 e risultano suddivise in:

- A. RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di *«certezza, stabilità e continuità»* e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- B. RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della *«eventualità e variabilità»* e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

DATO ATTO che con Dt. n. 12 del 20.01.2023 si è provveduto alla quantificazione delle risorse stabili del fondo in via provvisoria;

Dato atto che il comma 3 dell'art. 79, prevede che *“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del Ccnl.”*

Richiamato il comma 5, del sopra citato art 79, che prevede che *“Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita”*

Rilevato l'Ente alla data di sottoscrizione del contratto aveva già definito la contrattazione 2022;
Riscontrato che l'Amministrazione, come disposto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 166, del 26.10.2022, recante linee di indirizzo in ordine alla costituzione e utilizzo del fondo per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale per l'anno 2022, ha scelto di avvalersi della possibilità di cui all'art. 79, comma 5, ultimo periodo, Ccnl 2019/2021, applicando gli incrementi di cui all'art 79, comma 1, lett b) e comma 3 nel fondo 2023;

Visto l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Riscontrato che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

RICHIAMATO il D.L. 135/2018, convertito con L. n. 12/2019, che prevede all'art. 11-bis, c. 2 che entro i limiti di spesa del personale per i comuni privi di dirigenti, il limite dell'art. 75, c. 2 non si applica al trattamento accessorio dei titolari di P.O., limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del contratto 21.05.2018 e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'art. 15, c. 2 e 3 del medesimo contratto, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzione di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente importo finanziario;

VISTO IL D.L. 34/2020, art. 33, c. 2 ultimo periodo, che dispone “ *Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31dicembre 2018*”.

Rilevate, pertanto, relativamente alla presente costituzione le voci escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e quelle che pur non ricomprese nel fondo, tuttavia vi rientrano;

RICHIAMATO inoltre:

- la documentazione, in atti al Servizio Personale, che attesta il rispetto dell'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, per l'anno 2022 nonché per il 2023 in riferimento alle apposite certificazioni rese anche in sede di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione;
- le attestazioni rese dal Responsabile del Servizio Finanziario di rispetto dei vincoli di finanza pubblica per l'anno 2022 e per l'anno in corso;
- le deliberazioni della Giunta Comunale n. 291 del 29.12.2010 con la quale questa Amministrazione ha avviato il processo di adeguamento alla “Riforma Brunetta” (D.Lgs. 150/2009), nello specifico, modificando il “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ” e la D.G.C. n. 240 del 28.11.2011 con cui si è approvata “la disciplina della performance e della premialità ”;
- la Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 7 del 02.08.2023 di approvazione del PIAO 2023-2025 contenente la sez. 2.2. Performance;

RICHIAMATA inoltre la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 52 del 27.11.2023 con cui l'Amministrazione ha reso disponibili le risorse variabili di cui all'art. 79, c. 2 lett. b) del CCNL del 16.11.2022 per la somma massima di € 25.900,00 entro il limite del 1,2% del monte salari 1997 e lett. c entro il limite dello 0,22% del monte salari 2018 per la quota riferita al fondo per € 3.774,83 somme da conteggiare entro il limite massimo del salario accessorio;

DATO ATTO inoltre che le risorse che specifiche disposizioni di legge finanziano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale (Incentivi ex art. 113 DLT 50/2016, IMU, ISTAT, ecc.) sono state considerate con un criterio di competenza sui cap. 170/1 , 170/2, 170/3, 170/4 e 1065 fino alla data odierna per un tot. di 7.298,64 e sono soggette a revisione al 31.12.2023;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2023, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006 e la previsione dell'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017, in materia di salario accessorio, come rideterminato ai sensi dell'art. 33, c. 2 del D.L. 34/2019;

DATO ATTO che l'impegno delle somme sarà effettuato alla sigla/sottoscrizione del CCDI, secondo quanto previsto dall'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 che al punto 5.2 stabilisce per il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività una natura di spesa vincolata e che pertanto, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; così, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo;

RITENUTO, conclusivamente, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2023, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2023", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;

Richiamato il decreto D.lgs. 118/2011;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 in data 05.06.2023 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011)";

Richiamata la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta comunale n. 4 del 01.08.2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025, parte finanziaria";

Richiamata la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta comunale n. 7 del 01.08.2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Integrato delle Attività 2023-24-25";

Visti gli artt. 16 e 17 del vigente Regolamento di contabilità;

Richiamato il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il decreto del Commissario Prefettizio n. 18 del 01.08.2023, di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore Affari Generali;

DETERMINA

1. per le motivazioni tutte sopra esposte, di costituire ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2023, secondo le linee, i criteri ed i limiti illustrati in premessa, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2023" allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il fondo è quantificato in risorse stabili e variabili, come da allegato, rispettivamente in € 364.470,82 e in 33.995,86 oltre risorse a specifica destinazione per € 7.298,64 (soggette a revisione entro il 31.12.2023) per complessivi 405.765,32 , oltre a € 36.669,00 di fondo straordinario
3. di dare atto che l'impegno delle somme sarà effettuato alla sottoscrizione del CCDI, secondo quanto previsto dall'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 che al punto 5.2 stabilisce per il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività una natura di spesa vincolata e che pertanto, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; così, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata

nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo

4. di dare atto inoltre che il Fondo per le risorse decentrate 2023, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006 e la previsione dell'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017, in materia di salario accessorio, come rideterminato ai sensi dell'art. 33, c. 2 del D.L. 34/2019;
5. di attestare la regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL
6. di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001

Il Responsabile del Servizio

Alban Marzia

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)



CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO

Provincia di Padova

COPIA

Reg. Gen. n. 871 del 11-12-2023

DETERMINAZIONE SETTORE RISORSE UMANE

Servizio: A12 RISORSE UMANE

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023: ART. 79 CCNL 16.11.2022 "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO" -

CIG